PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”

(DL. 127/2021)

Timbro della ditta

Premessa

Il Dl 21 settembre 2021, n. 127, intervenendo sul Dl 52/2021, estende ulteriormente l'ambito di applicazione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, al mondo del lavoro pubblico e privato. Le nuove disposizioni devono essere coordinate con il recente Dl 122/2021, che già coinvolgeva (es. per gli appalti negli istituti di istruzione, nelle Università, nelle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali) l'attività lavorativa.

Dato il particolare interesse per l'estensione dell'obbligo di green pass ai lavoratori del settore privato, attraverso l'attuazione all'art. 3 del Dl 127/2021, le figure coinvolte (in primis datori di lavoro e lavoratori) si dovranno impegnare nelle attività di sensibilizzazione e controllo che potranno garantire la piena efficacia delle misure da adottare.

Per effetto di quanto disposto all'art. 3 del Dl. 127/2021, **dal 15 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021**, termine dello stato di emergenza, sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:

• tutti i lavoratori del settore privato;

• i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

L'obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Per quanto riguarda i contratti di somministrazione lavoro, posto che il possesso del green pass è un requisito di legge, si ritiene che sia onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l'utilizzatore, che il lavoratore sarà sempre in possesso dei requisiti per l'esecuzione della prestazione lavorativa. L'eventuale impossibilità di assicurarsi la prestazione del lavoratore da parte dell'utilizzatore potrà, quindi, essere fonte di responsabilità contrattuale per l'agenzia di somministrazione. Onere dell'utilizzatore sarà, invece, quello di verificare il possesso e l'esibizione del green pass da parte del lavoratore.

Sul piano del coordinamento con le misure vigenti (Dl 44/2021 e 52/2021, come modificati dal Dl 122/2021), la nuova norma fa salve le disposizioni relative all'accesso, per motivi di lavoro:

• alle istituzioni scolastiche, educative, di formazione ed universitarie (art. 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del Dl 52/2021): obbligo di green pass fino al 31 Dicembre 2021**;**

• alle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali (art. 4-bis del Dl 44/2021): obbligo di vaccinazione dal 10 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021**;**

• per i dipendenti privati che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, co. 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali (art. 4 del Dl 44/2021): obbligo di vaccinazione fino al 31 Dicembre 2021.

Le verifiche

L'**obbligo** di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni ed ai soggetti da questo formalmente individuati (comma 5).
Quanto alle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, esse devono essere definite entro il **15 Ottobre 2021** (quindi, prima dell'entrata in vigore della disposizione) dal datore di lavoro. In merito alle modalità delle verifiche, esse potranno essere svolte:

• "anche a campione";

• prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro: quindi potranno essere anche successivi all'ingresso e nel corso dell'attività lavorativa;

• individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche.

Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, la verifica de green pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App. "VerificaC19". Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario.

Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone) che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della Salute.
Tale certificazione contiene:

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
2. la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;
3. la data di fine di validità della certificazione;
4. i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
5. il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
6. il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Le sanzioni

I commi da 6 a 10 del nuovo art. 9-septies del Dl 52/2021 regolano il **regime sanzionatorio,** che può essere riassunto nel seguente schema:

PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE "GREEN PASS"

Norma violata	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9-septies comma 6	Comunicazione (deve ritenersi: prima dell'accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Art. 9-septies comma 6	Mancato possesso della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Art. 9-septies, comma 7	Imprese con meno di 15 "dipendenti" (non si parla di lavoratori, quindi il riferimento è al rapporto di lavoro subordinato): mancata presentazione del certificato per 5 giorni	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta		Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni
Art. 9-septies comma 8	Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso e prestazione di green pass	Datore di lavoro o suo formale delegato	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento	Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.	

Norma violata	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9-septies comma 4	Mancato controllo da parte del datore di lavoro		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento		
Art. 9-septies comma 5	Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15 ottobre 2021)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento		

Casi particolari

- **Somministrazione**: è onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l'utilizzatore, che il lavoratore sia sempre in possesso dei requisiti per l'esecuzione della prestazione lavorativa. L'eventuale impossibilità di assicurarsi la prestazione del lavoratore da parte dell'utilizzatore potrà, quindi, essere fonte di responsabilità contrattuale per l'agenzia di somministrazione. Onere dell'utilizzatore sarà, invece, quello di verificare il possesso e l'esibizione del Green Pass da parte del lavoratore.
- **Lavoro in turni**, anche notturni: è opportuno che il controllo sia affidato al personale della vigilanza, che è sempre presente in azienda.
- **Lavoro fuori sede**: se il lavoratore si reca non in azienda ma direttamente nel luogo dove rende la prestazione, il controllo è operato dal titolare della struttura presso la quale si reca.
- **Cantieri, depositi, attività all'aperto**: la norma non fa riferimento a luoghi al chiuso o allo specifico perimetro produttivo, ne consegue che è opportuno dare una accezione estensiva alla nozione di luogo di lavoro.
- **Formazione e seminari**: l'attività formativa svolta in orario di lavoro, così come i seminari che costituiscono parte della giornata lavorativa, ricadono nel perimetro dell'obbligatorietà del Green Pass, con relativo controllo.

Estratto del DL. 127/2021

Art.3

Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 -sexies , come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter , 9 -ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

PROCEDURA AZIENDALE ADOTTATA PER IL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”

All’interno dell’azienda _____ con sede in _____

P.IVA _____ si è deciso di adottare la seguente procedura per il controllo della certificazione verde covid-19 “GREEN PASS”, come disposto dall’art. 3 del DL. 127/2021.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (*Green Pass*) per l’accesso ai luoghi di lavoro, di formazione o di volontariato, dal 15 ottobre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, per tutti i soggetti ai quali si applica il decreto-legge n. 127/2021.

2. DEFINIZIONI

- **Interessato**: Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, di formazione o di volontariato.
- **Incaricato al Controllo:** Persona, incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 (*Green Pass*).
- **Certificazione Verde**: certificazione sia in formato digitale che cartaceo, contenente un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. n. 52/2021.
- **Green Pass**: Certificazione Verde Covid-19
- **Procedura**: Modalità specifiche per svolgere un’attività o un processo.
- **VerificaC19:** Applicazione su sistemi Android o IOS avente lo scopo di verificare codice QR Code per la verifica del possesso della Certificazione Verde.
- **APP:** Applicazione installabile su dispositivo elettronico portatile o fisso

3. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE INCARICATI

Ove fosse necessario il datore di lavoro provvederà a delegare gli incaricati al controllo della certificazione verde attraverso formale lettera di incarico e relativa informativa.

4. MODALITÀ OPERATIVE DI CONTROLLO

a) ☐ il datore di lavoro provvederà direttamente al controllo della certificazione verde “GREEN PASS” mediante l’utilizzo dell'applicazione “VerificaC19” (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1);

☐ il datore di lavoro ha provveduto a delegare gli incaricati al controllo della certificazione verde “GREEN PASS”, come da specifica delega che si allega. I nominativi degli incaricati saranno resi noti a tutti i lavoratori tramite:

- ☐ comunicazione esposta in bacheca
- ☐ comunicazione diretta ai lavoratori
- ☐ Altro: ……

b) Il giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo previsto dal DL 127/2021 (15 Ottobre 2021) il controllo verrà effettuato all'ingresso dell'azienda su tutto il personale presente, garantendo il corretto distanziamento, tramite l'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1). Successivamente si provvederà al controllo della validità della certificazione verde GREEN PASS giornalmente, anche a campione, al momento dell'ingresso in azienda del personale.
A tutti gli esterni che svolgeranno attività lavorativa, a qualsiasi titolo, all'interno dei locali aziendali, verrà verificata la validità della certificazione verde GREEN PASS al momento del loro ingresso in azienda.
Per casi particolari (es. lavoratori fuori sede) il QR CODE della certificazione verde GREEN PASS potrà essere inviato in azienda, ad inizio giornata lavorativa, direttamente dai dipendenti attraverso l'utilizzo di supporti informatici; una volta effettuato il controllo si provvederà alla cancellazione del QR CODE ricevuto.

c) in base al risultato della verifica:

1) **VERIFICA POSITIVA** (spunta verde sul dispositivo di controllo con l'applicazione "VerificaC19"): si potrà dare libero accesso ai locali aziendali, pur mantenendo valide le disposizioni vigenti per il contrasto della diffusione del virus sars-cov2 / covid-19 (utilizzo mascherina, distanziamento, igienizzazione frequente delle mani, ecc. come previsto dal protocollo aziendale Covid-19);

2) **VERIFICA NEGATIVA** (spunta rossa sul dispositivo di controllo con l'applicazione "VericaC19"):
   - **NON** si potrà dare accesso ai locali aziendali ai lavoratori esterni;
   - **NON** si potrà dare accesso ai locali aziendali ai dipendenti e si provvederà, in caso di delega agli incaricati, a darne immediata comunicazione al datore di lavoro, il quale attiverà le opportune procedure previste dal DL. 127/2021;

3) **ESENTI** (verifica del certificato di esenzione in possesso):
   - esito verifica positivo: attenersi al precedente punto 1
   - esito verifica negativo: attenersi al precedente punto 2;

d) in caso di nuove assunzioni dopo la data del 15 Ottobre 2021, si provvederà alla verifica della certificazione verde covid19 al primo ingresso in azienda e successivamente si adotterà quanto previsto dai precedenti punti b) e c).

e) **in nessun caso** si raccoglieranno i dati personali riferiti ai soggetti controllati, si costituiranno archivi per raccogliere le informazioni riguardanti i controlli effettuati, si faranno copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né si salveranno file su supporti elettronici o cartacei.

_____ *lì*, ___/____/_____ Il Datore di lavoro

DESIGNAZIONE DELL’INCARICATO PER IL CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI “GREEN PASS” IN AZIENDA

Il sottoscritto / La sottoscritta _____ in qualità di legale rappresentante dell’Azienda _____ con sede in _____ P.IVA _____

DESIGNA

Il Sig. / La Sig.ra _____ identificato dal codice fiscale _____, a partire dal giorno 15/10/2021 per:

- la verifica delle certificazioni verdi (Green Pass) per l’accesso al luogo di lavoro ai sensi del Decreto Legge 21/9/21 n. 127.

ISTRUZIONI DA SEGUIRE DA PARTE DELL’INCARICATO

Al fine del corretto svolgimento del proprio incarico e per la corretta gestione dei dati in trattamento, l’incaricato dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- per l’accesso ai luoghi di lavoro restano sempre valide le misure anticovid adottate dall’azienda (utilizzo mascherina, distanziamento, igienizzazione frequente delle mani, ecc. come previsto dal protocollo aziendale Covid-19);
- per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare l’App. ministeriale “VerificaC19” e leggere il QR Code. L’App mostrerà le una delle seguenti informazioni:

CERTIFICATO VALIDO

- **Validità** della certificazione verde (Green Pass)
- **Nome cognome e data di nascita** dell’intestatario
- Per accertare l’identità dell’interessato, se non personalmente conosciuto, si potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.
- In questo caso si potrà consentire l’accesso all’interessato rispettando le misure aziendali amticovid

PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE "GREEN PASS"

CERTIFICATO NON VALIDO O CON DATI DIVERSI DA QUELLI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

- **NON** si consentirà l'accesso all'interessato qualora l'applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o anche qualora l'interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass).
- **NON** si consentirà l'accesso all'interessato che presenti Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.
- In questi casi si dovrà comunicare al datore di lavoro l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde.

ASSENZA DI CERTIFICATO PER GLI ESENTATI

- Per poter far accedere lavoratori con esenzione del certificato verde GREEN PASS si dovrà controllare la presenza dei seguenti dati nella certificazione di esenzione:
  - i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  - la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge n. 105/2021;
  - la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al ……..";
  - Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore Covid-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  - Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  - Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore;

OBBLIGHI E DIVIETI

- è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna informazione;
- è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il responsabile dell'azienda per le ulteriori incombenze;
- tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile;
- in caso di dubbi rivolgersi al datore di lavoro / responsabile aziendale.

_____ *lì*, ___/____/_____

Firma dell'Incaricato

_____

Firma del Datore di Lavoro

_____

- *Si allega fotocopia del documento di identità del datore di lavoro e dell'incaricato.*